



Spese connesse all'investimento materiale in investimenti a favore di misure di efficienza energetica

- a. fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
- b. installazione di nuove linee di produzione che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti (in sostituzione degli stessi);
- c. sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;
- d. fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza energetica e/o di hardware che mirano all'efficientamento energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti;
- e. fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o dei macchinari e/o dell'hardware di cui alla precedenti lettere a), b), c), e d). Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 3% dell'investimento complessivamente ammissibile a finanziamento.

Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili

Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinati all'autoconsumo nel limite di **potenza nominale stabilita non superiore a 1 MW**.

Ai sensi del comma 6 dell'art.41 del Reg. (UE) n.651/2014 **non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente**.

Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche

Audit energetico (ante operam), per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs. 102/2014, fino ad un massimo di € 10.000,00. Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs. 102/2014 devono essere predisposte, comunque, da soggetti di cui all'art.8 del D. lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. lgs. 102/2014.